

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

16.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica (<i>approvato dalla IX Commissione permanente e modificato dal Senato</i>) (1000-ter-B)	209
PRESIDENTE	209, 212, 213, 216, 217
ALBORGHETTI, <i>Relatore</i>	212
ASCARI RACCAGNI	216
CIUFFINI	209, 213, 217
PADULA <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	210, 217
ROCELLI, <i>Relatore</i>	209
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	231

La seduta comincia alle 16,50.

CIUFFINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica (*approvato dalla IX Commissione permanente lavori pubblici e modificato dal Senato*) (1000-ter-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica», già approvato dalla IX Commissione lavori pubblici della Camera, dei deputati nella seduta dell'8 giugno 1977 e modificato dal Senato nella seduta del 28 luglio 1977.

Hanno facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato gli onorevoli Rocelli e Alborghetti.

ROCELLI, *Relatore*. Signor Presidente. onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il testo del disegno di legge n. 1000-ter approvato in sede legislativa dalla nostra Commissione l'8 giugno 1977, dopo un *iter* travagliatissimo, ci viene restituito dal Senato profondamente modificato e con notevoli integrazioni. A questo riguardo il relatore non può che esprimere alcune perplessità in rapporto al testo at-

tuale, ma soprattutto all'affievolimento della volontà delle forze politiche di approntare un piano pluriennale per il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e privata nel nostro paese, rilancio che con un provvedimento del genere si potrebbe determinare.

Questa perplessità è da me superata nel senso che, se esisterà alla ripresa dei lavori parlamentari — dopo la pausa estiva — una tale volontà anche in rapporto alle proposte che sono state presentate da me stesso e dall'altro relatore, onorevole Alborghetti, certamente un discorso più costruttivo a tale riguardo potrà precisarsi.

Ancora una volta spinti dalla necessità, variamo un provvedimento legislativo esemplare. Nonostante le critiche, questo provvedimento potrà non essere deviante rispetto all'obiettivo che comunemente ci siamo prefissi in questa Commissione, anche in riferimento all'attività dei suoi comitati permanenti, nella misura in cui si arriverà all'urgente approvazione del piano decennale nel prossimo autunno. In relazione a questo adempimento, ci preoccupano la definizione della questione relativa al blocco dei fitti e all'equo canone, nonché le difficoltà di applicazione della legge n. 10 dell'anno in corso per la edificabilità dei suoli. Sono questioni che hanno uno stretto rapporto con il disegno di legge n. 1000-ter-B e che pure dovranno essere valutate contestualmente da questa Commissione in merito all'approntamento del piano pluriennale.

A questo proposito approfitto dell'occasione per invitare il Governo a presentare un testo rispettoso della lunga ed esauriente discussione che si è svolta sull'argomento, sia formalmente in Commissione o nei comitati, sia informalmente negli incontri fra commissari e Governo e in sede politica; questo anche in relazione a quel lavoro concettuale che è stato presentato dall'onorevole Alborghetti e da me in sede di Comitato ristretto e al quale pur bisognerà far riferimento nell'approntamento dello eventuale testo del Governo. A tutto ciò si deve adempiere puntualmente alla ripresa autunnale dei lavori della Camera dei deputati.

A questo punto non debbo far altro che illustrare sommariamente le integrazioni e le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge n. 1000-ter. Esse riguardano soprattutto l'aggiunta di un titolo che detta

norme per il finanziamento di un programma straordinario di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Per non creare delle illusioni in riferimento al testo che stiamo esaminando, varrà ancora la pena di affermare che i problemi dell'edilizia residenziale, stanti le attuali particolari condizioni economiche del paese, non possono essere risolti solo dall'intervento in conto capitale da parte dello Stato a favore dell'edilizia pubblica e che in questo contesto è fondamentale il ruolo del movimento delle cooperative e dei privati, non previsto nel disegno di legge in discussione. L'esclusione è stata opportuna in quanto evidentemente ulteriori integrazioni a questo riguardo, secondo il mio giudizio, avrebbero potuto minare il provvedimento complessivo che dovremo adottare alla ripresa dei lavori parlamentari.

Tuttavia, risulta utile, lodevole e apprezzabile l'intervento del Governo volto a garantire, nelle more dell'approvazione del piano decennale, la continuità dei finanziamenti all'edilizia sovvenzionata, perché almeno questa non registri un caduta irreversibile e non paralizzi l'attività degli enti attuatori con grave pregiudizio per l'intero settore.

A questo scopo vengono stanziati 1078 miliardi, da assegnare alle regioni, con le procedure — con alcune positive modifiche — già produttivamente a regime e sperimentate, di cui alle leggi del 27 maggio 1975, n. 166 e del 16 ottobre 1975, n. 492. Esse riguardano la possibilità di utilizzazione di una quota di non più del dieci per cento da parte dei comuni per far fronte a casi eccezionali. Si determina altresì che i rimborsi spese agli istituti autonomi per le case popolari non possono essere superiori al 7 per cento, così come le spese per le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale non possono essere superiori a quelle stabilite nelle deliberazioni adottate dai comuni in conformità dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1977 o, in mancanza delle predette, in misura non superiore al dieci per cento, ivi comprese le spese per l'attrezzatura dell'area.

Si stabiliscono poi, e giustamente, una serie di termini di perenzione, e il riassorbimento degli eventuali finanziamenti non utilizzati nel programma decennale. Positivamente sono da giudicare anche le norme tecniche introdotte, volte al ridimensionamento ed al contenimento degli

standards edilizi, in accoglimento anche delle istanze del comitato per l'edilizia pubblica e sociale.

Acquista poi particolare rilevanza politica l'obbligo di destinare a famiglie di nuova formazione o ad anziani, non meno del 30 per cento delle abitazioni realizzate, recependo, in materia, la sostanza dell'accordo programmatico intercorso fra i partiti che direttamente o indirettamente sostengono l'attuale Governo.

Infine, a questo riguardo, risulta utile l'introduzione del riesame differenziato, regione per regione, dei massimali di costo.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al titolo terzo, sono state risolte — dopo non poche diatribe e comunque dopo diverse riunioni, che hanno ritardato l'approvazione del disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento — le questioni inerenti al dispositivo da noi introdotto in relazione all'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. In proposito, la nostra Commissione aveva deciso di rinviare l'applicazione di nuove norme sui costi di vendita degli alloggi ad un successivo provvedimento legislativo, che avrebbe disciplinato specificamente la materia. Il Senato ha invece ritenuto opportuno completare questo discorso che noi avevamo lasciato in sospeso, dando precise disposizioni in merito, ed anche delle assicurazioni a quei settori interessati che, nel frattempo, avevano svolto un'ampia azione di pressione, con riferimento alle decisioni da noi a suo tempo adottate.

Credo che un importante aspetto positivo del provvedimento sia costituito dalla nuova configurazione del patrimonio edilizio pubblico, che è visto come un patrimonio non da sperperare e da svendere, ma tale da riacquistare credito sul mercato; emerge anche il riferimento ad un possibile migliore utilizzo dei fondi che deriveranno dagli acquisti, in relazione alla rotazione che i fondi medesimi potranno avere, nell'ambito di un'impostazione che investirà certamente il piano decennale per l'edilizia pubblica e sociale.

In definitiva, i senatori hanno deciso — e credo che tale soluzione debba trovare il consenso della nostra Commissione — che coloro che conservano i requisiti per essere assegnatari di un alloggio economico-popolare, debbano esborsare il 30 per cento del

costo venale dell'appartamento, pagando in contanti, e che coloro i quali desiderano, invece, pagare in modo rateizzato il costo venale dell'appartamento, con una riduzione dello 0,25 per cento per ogni anno di occupazione dell'edificio stesso, debbano anticipare il 25 anziché il 30 per cento del costo venale dell'appartamento, e rimborsare il rimanente in 15 anni, ad un interesse del 5,50 per cento. Parimenti opportuna mi sembra l'introduzione della norma secondo la quale qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito dall'articolo 17, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla data della presentazione della domanda di conferma, la cessione in proprietà avviene, nel caso di pagamento in contanti, con lo sconto del 20 per cento sul prezzo dell'appartamento, mentre, nel caso di pagamento rateizzato, per un periodo di dieci anni, è dovuta una quota in contanti pari al 40 per cento del prezzo stesso e, sul residuo debito, è corrisposto un interesse annuo del 6 per cento.

Il presente disegno di legge è senz'altro importante: ma esso lo è davvero nella misura in cui non pone un freno ai provvedimenti ben più rilevanti ed attesi che dobbiamo assumere nel settore edilizio, e che sono, sotto un certo profilo, fondamentali, per i loro riflessi sulla ripresa economica del paese.

Il disegno di legge al nostro esame dev'essere inteso — con particolare riferimento al dispositivo di cui all'articolo 21, circa il quale il testo in esame elimina un contenzioso assai pesante — come un provvedimento non estemporaneo, ma capace di porre definitivamente fine ad una situazione che non può essere più accettata, per l'avvenire. Ciò anche in riferimento agli impegni assunti, nell'ambito degli accordi programmatici, dai partiti che direttamente o indirettamente appoggiano il Governo, e che sono stati sanzionati anche in una mozione discussa la settimana scorsa alla Camera. Il testo che ci accingiamo ad approvare deve quindi essere considerato come la premessa a provvedimenti da approvarsi da parte delle forze politiche presenti in Parlamento, e che sono decisivi ai fini di una ripresa non solo del settore, bensì di tutto il sistema economico nazionale.

ALBORGHETTI, *Relatore*. Poiché il collega Rocelli ha esaurientemente illustrato le modifiche introdotte dal Senato nel testo del disegno di legge da noi approvato, mi limiterò a sottolineare alcune questioni che mi sembrano di particolare rilevanza. Ritengo, innanzitutto, che occorra riflettere sul metodo legislativo che è stato adottato, per una serie di elementi negativi che esso contiene. Intanto, c'è da notare il fatto che, di fronte ad un disegno di legge importante come quello relativo al piano decennale per l'edilizia pubblica e sociale, si è proceduto a stralci che, necessariamente, possono mancare di quella organicità che un provvedimento del genere deve avere. È un'indubbia esigenza politica quella di sottolineare l'importanza di tale piano.

Di fronte ad una proposta che i relatori hanno formulato, in via del tutto informale, il Governo si è dovuto impegnare in questa sede, a portare all'esame della nostra Commissione, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive, un testo il più possibile organico: si tratta di un impegno che ritengo senz'altro fondamentale.

Una seconda questione va sottolineata, e cioè che, alla ripresa autunnale dei nostri lavori, non potranno essere accettati — lo si deve dire fin d'ora, ed in questo senso esprimo la mia opinione — ulteriori stralci riguardanti la materia al nostro esame, che viceversa deve essere regolata con una legge complessiva.

Ci sono, poi, alcune considerazioni da fare in merito ai problemi affrontati dal provvedimento in esame. Innanzitutto va detto che con l'impegno finanziario di 1078 miliardi e 400 milioni a favore dell'edilizia sovvenzionata si afferma un impegno operativo in direzione dell'attività edilizia, non solo sovvenzionata ma nel suo complesso, anche a fronte del problema posto dalla situazione del mercato degli alloggi in Italia, e in particolare dall'equo canone.

Credo che l'aver parlato di collegamento tra la legge n. 10, l'equo canone ed il piano decennale debba trovare un riscontro assai concreto da realizzare con questo stanziamento ed anche con la norma dell'aggranciamento degli oneri di urbanizzazione che vengono riconosciuti agli IACP e quanto attribuito alle amministrazioni comunali e regionali.

Vanno a tale proposito sottolineate le questioni del riscatto e del canone sociale,

in relazione al quale noi invitiamo il Governo a definire con ciascuna regione le questioni derivanti dalla applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1035.

Per quanto riguarda il problema del riscatto devo dire che la soluzione adottata può non apparire del tutto soddisfacente, soprattutto se si tiene conto del fatto che coloro che non hanno più il requisito per rimanere negli alloggi economici e popolari sono comunque ammessi al riscatto. Si tratta di una soluzione di compromesso. Devo solo dire come in questo caso l'aspetto positivo della norma consista nell'aver equiparato il valore del riscatto al valore reale dell'alloggio, eliminando il fatto scandaloso del continuare a fare riferimento all'epoca della costruzione e quindi, praticamente, di consentire la svendita dell'immobile.

Per quanto riguarda il finanziamento alle cooperative, credo anch'io che la sua introduzione in questo provvedimento — nonostante l'urgenza e l'importanza del problema — sarebbe stata inopportuna. La ragione è molto precisa: è chiaro che il piano decennale, per la sua natura, probabilmente modificherà in modo abbastanza marginale i meccanismi dell'edilizia sovvenzionata, mentre agirà in modo assai più incisivo sui meccanismi di agevolazione edilizia, soprattutto tenuto conto del fatto che molti consentono nel ritenere i meccanismi attuali ingiusti ed onerosi per lo Stato.

Certo il fatto che per tali motivi nel provvedimento in discussione non siano compresi i finanziamenti alle cooperative non deve costituire elemento di ritardo per tutto il settore, ma, piuttosto, un elemento di stimolo per un maggiore impegno che il Governo deve assumersi a presentare, in settembre, il testo di un disegno di legge in merito. Si tratta di essere all'altezza di una domanda di programmazione che emerge dal paese, ed in particolare dagli operatori del settore, di riflettere sul metodo, sugli strumenti anomali che abbiamo adottato e sulla spesa che sosterremo in futuro.

Per concludere, ricordando gli impegni che a nostro giudizio il Governo deve solennemente assumere in questa sede e pur riconoscendo i limiti che il provvedimento ancora contiene, credo che si possa giudicare positivamente, nel suo complesso, il testo in discussione ed invito i colleghi ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge, già approvato dalla Camera.

CIUFFINI. La discussione sul provvedimento al nostro esame e la sua approvazione coincidono con la chiusura del Parlamento per la pausa estiva dei lavori e, di fatto, con il compimento di un anno di lavoro della nostra Commissione. Un anno che ha conosciuto la maturazione di alcune volontà e di alcune consapevolezze unitarie, cosa che è avvenuta prima attraverso il lavoro di ricognizione del comitato per l'edilizia residenziale — la cui risoluzione finale è accolta, per larghe parti, anche nel provvedimento odierno —, successivamente con l'esame della legge n. 10, che è stata esaminata nel contesto globale di una problematica generale della casa e del territorio, infine con il vasto lavoro di esame del disegno di legge n. 1000, di cui oggi, appunto, discutiamo uno stralcio.

Vale appena ricordare che nel corso di questo anno sono state ascoltate tutte le forze sociali, le categorie imprenditoriali, le regioni, i comuni, di fatto tutti i soggetti interessati alla gestione della politica edilizia del nostro paese.

In questo senso, certo, non possiamo non rilevare, con il relatore Rocelli, che a questa maturazione intervenuta all'interno della X Commissione non ha corrisposto un risultato pieno, quale sarebbe stata l'approvazione integrale, con le dovute modifiche, del piano decennale per l'edilizia. In questo senso non possiamo non rilevare come il Governo non abbia corrisposto con pari attenzione a ciò che andava maturando nella fase finale del nostro lavoro.

È chiaro che le questioni sul tappeto non sono di poco momento: si tratta di problemi come quello del reperimento delle risorse e delle loro modalità di impiego, soprattutto in merito alla complessa manovra di modifica dei modi di erogazione dei contributi all'edilizia convenzionata ed agevolata e del raccordo con una più articolata suddivisione degli utilizzatori in fasce di reddito cui far corrispondere diverse intensità di agevolazione. Tutto ciò, se giustifica l'approvazione di questo stralcio, avrebbe richiesto una più continuativa ed incisiva azione di supporto da parte dell'esecutivo, ed il nostro gruppo ritiene che sia

compito del Governo presentare, alla ripresa autunnale dei lavori, un testo organico, relativo alla programmazione decennale di tutta l'edilizia, che tenga anche conto di quanto detto dai relatori su incarico del comitato ristretto e delle conclusioni maturate all'interno della Commissione. Tale testo potrebbe costituire un'utile base di discussione per il futuro.

D'altro canto è bene, nel rilevare ancora una volta la contraddizione tra stralcio e disegno organico, tra maturazioni qui intervenute e conclusioni legislative, sottolineare che questa problematica si colloca in modo diverso rispetto al passato.

Dico, questo nel senso che, mentre nel passato la politica degli stralci poteva essere dettata da una sorta di alibi, cioè per non affrontare con coraggio una politica riformatrice, innovativa e penetrante, oggi siamo in una situazione in cui abbiamo — a differenza del passato — alcune linee generali su cui confrontarci.

Voglio ricordare incidentalmente che ci troveremo alla ripresa dei lavori parlamentari ad esaminare le questioni complessive dell'edilizia in presenza di due documenti fondamentali. Uno di questi è rappresentato dall'accordo programmatico intervenuto fra i partiti, il quale tratta diffusamente della problematica edilizia e assegna appunto all'edilizia un ruolo primario nel rilancio dell'economia del nostro paese e nello stesso tempo fa riferimento (questo si evince con molta chiarezza dalla lettura del testo dell'accordo) ad una edilizia di tipo nuovo, che, nel momento in cui esercita attraverso l'impiego di vasti capitali anche un'azione congiunturale, mette in moto meccanismi di tipo radicalmente diverso, che debbono far corrispondere ad una politica di rilancio, che sostenga l'occupazione e l'attività produttiva, anche una politica sociale del tutto nuova. Si possono fare case per le persone nei posti giusti e ai costi giusti, in rapporto ad una domanda sociale attualmente insoddisfatta, che dovremo cercare di soddisfare con trecentomila alloggi l'anno. Questo è l'obiettivo che l'accordo assegna all'esecutivo e alle forze politiche le quali hanno sottoscritto l'accordo medesimo.

L'altro testo estremamente significativo e che in vasta misura interesserà i lavori della nostra Commissione e del Parlamento nei prossimi mesi è quello del decreto di

attuazione della legge n. 382, che implica la revisione profonda del rapporto fra Stato e Regioni e in particolare fra Ministero dei lavori pubblici e Regioni, in rapporto alla tematica della casa e dell'edilizia.

In presenza di questi due testi, credo che possiamo dire di essere in possesso di un corpo di linee di tendenza organico, che può servire da chiaro riferimento. Sotto questo profilo è ben diverso rispetto al passato accettare oggi uno stralcio. Si tratta infatti di uno stralcio che si colloca in linee di tendenza abbastanza definite ed è quindi un passo nella direzione giusta, anche se non è dell'ampiezza che avrebbe potuto avere se a tutta una serie di maturazioni qui intervenute fossero seguite delle concretizzazioni più incisive, più rapide e più attente.

Non credo di dovermi dilungare ulteriormente, anche perché concordo pienamente nel merito con le cose che sono state dette dai relatori. Peraltro, non posso non accennare ad alcune questioni particolari.

Dobbiamo dire che l'assenso pieno che diamo a questo provvedimento è velato in un certo senso dalle modifiche apportate dal Senato in rapporto alle modalità con cui avviene il riscatto e allo spostamento dei termini operato, laddove in questo ramo del Parlamento si era voluto fissare la data del 1° giugno come data di blocco delle domande di riscatto. Avevamo stabilito questo sulla base di una previsione seria dei fatti che sarebbero avvenuti e che si sono verificati, cioè alla presentazione strumentale di tutta una serie di domande, la cui motivazione era rafforzata proprio dal fatto che l'aumento del canone minimo di locazione rendeva meno conveniente il restare nella locazione semplice e molto più conveniente procedere al riscatto.

Da questo punto di vista dobbiamo ricordare come una serie di organizzazioni di inquilini abbiano operato con senso di responsabilità nel corso di questi due mesi, nel senso di non far presentare domande di riscatto, e dobbiamo dire con molta amarezza che la modifica approvata dal Senato in relazione alla data premia le organizzazioni che irresponsabilmente anche in questi due mesi hanno operato perpetuando la tendenza alla dilapidazione del patrimonio degli istituti autonomi delle case popolari.

Le modalità del riscatto sono state precisate nel passaggio del testo normativo

dalla Camera al Senato e hanno dato corpo ad una serie di norme che hanno anticipato in qualche modo il futuro provvedimento legislativo. L'ultimo comma dell'articolo 21, approvato dalla nostra Commissione, aveva proprio questa finalità. Le modifiche apportate rendono probabilmente più complessa, più difficile e più onerosa la operazione di riscatto. Questo è un elemento che in qualche misura può tranquillizzarci così come il fatto che coloro che possono effettuare il riscatto sono stati divisi in due categorie, cioè coloro che hanno i requisiti e coloro che ne sono privi. Ci tranquillizza il fatto che è stata accentuata ulteriormente una gradazione di possibilità di facilitazioni fra coloro che hanno i requisiti e coloro che ne sono privi. Nonostante tutto questo, il voto del gruppo comunista è favorevole al provvedimento nel suo complesso, mentre in ordine alla tematica dell'articolo 21 permangono delle perplessità sul merito e sul modo in cui si è pervenuti al testo approvato dal Senato.

La parte più significativa del nuovo testo è quella relativa al finanziamento di 1.078 miliardi per l'edilizia sovvenzionata. Credo che vada precisato da parte del gruppo comunista che debbono essere respinte le interpretazioni che tendono a far suonare come discriminante il provvedimento in discussione nei confronti delle altre due forme relative all'edilizia agevolata e a quella convenzionata, con cui si attua la politica della casa nel nostro paese. Noi vogliamo respingere questa interpretazione, tendente a vedere nel provvedimento al nostro esame una discriminazione nei confronti di queste altre due forme, ma vogliamo ribadire almeno due osservazioni fondamentali.

Innanzitutto, nel momento in cui noi parliamo di edilizia sovvenzionata e la finanziamo, non vogliamo attuare nessuna discriminazione nei confronti dell'edilizia agevolata e convenzionata; vogliamo invece stabilire un momento di priorità sociale, proprio in rapporto all'assoluta necessità che c'è, in questo momento in cui si sta discutendo nell'altro ramo del Parlamento il provvedimento relativo all'equo canone, di affrontare, come Parlamento e Governo, la esigenza di dare rapidamente corso ad una vasta opera di costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare. Diciamo

questo proprio perché sentiamo che il provvedimento sull'equo canone, anche nella sua forma originaria, in qualche modo va a colpire gli strati più deboli, specie del meridione, più decentrati e più emarginati della popolazione e che quindi una risposta in concreto, in positivo, è quella di aumentare rapidamente il patrimonio complessivo a disposizione al fine di soddisfare le esigenze degli strati più deboli della popolazione.

Appunto per questo vogliamo, nel momento in cui consentiamo per il finanziamento di 1.078 miliardi, sottolineare la priorità dell'edilizia sovvenzionata rispetto alle altre forme. D'altro canto dobbiamo dire che accanto a queste considerazioni di ordine politico, ci hanno spinto ad accettare l'inserimento del finanziamento per l'edilizia sovvenzionata anche considerazioni di ordine pratico, appartenendo infatti questa materia proprio a quegli aspetti dell'intera problematica sui quali da parte di tutte le forze politiche non sono state sollevate eccezioni. Si è discusso sulle modalità di finanziamento dell'edilizia agevolata e convenzionata e si è d'accordo sul fatto che tali modalità vadano modificate, anche se non si è raggiunto l'accordo sul come. Si è registrata invece la concordanza favorevole di tutte le forze politiche nel valutare positivamente l'esperienza compiuta nel corso degli ultimi trenta anni in rapporto alle modalità di finanziamento in conto capitale, che sono tipiche dell'edilizia sovvenzionata.

Si trattava quindi di una soluzione su cui si registrava una complessiva concordanza di vedute, e che poteva anche essere attuata con grande rapidità, ricalcando le suddivisioni tra le regioni, analogamente a quanto era stato fatto con la legge n. 166 del 1975, per consentire anche per questa via un forte guadagno di tempo. E voglio sottolineare che il richiamo alla legge n. 166, che è stato qui fatto, non deve trarre in inganno. Il presente provvedimento, infatti, non è un puro e semplice rifinanziamento della predetta legge: al contrario, in esso viene accolta una serie di norme fortemente innovative, emerse dall'accordo intervenuto fra tutte le forze politiche all'interno della nostra Commissione e presso l'altro ramo del Parlamento.

Voglio in proposito riferirmi ai concetti espressi dal relatore Rocelli, in modo par-

ticolare per quanto riguarda l'attuazione di una nuova politica « tecnica »: come con la fissazione del canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica abbiamo avviato una nuova politica sociale, così con le norme tecniche presenti nel disegno di legge in esame contribuiamo a determinare una differente politica tecnica. Abbiamo introdotto, ad esempio, il limite di 95 metri quadri quale superficie utile massima degli alloggi consentita, che è inferiore allo *standard* massimo adottato dagli Istituti autonomi per le case popolari, come pure il limite minimo di 45 metri quadri come superficie utile minima per gli alloggi consentita; abbiamo stabilito che non meno del 30 per cento di queste abitazioni deve essere assegnato a famiglie di nuova formazione o ad anziani. L'insieme di queste disposizioni sconvolge in modo radicale un certo sistema costruttivo e un tipo di politica svolta dagli Istituti autonomi per le case popolari e finora registratasi nel settore edilizio: politica che ha costantemente suscitato perplessità nei membri di questa Commissione, anche in rapporto alla crisi economica che travaglia il nostro Paese e quindi alla necessità di adottare un nuovo orientamento nel settore dell'edilizia. Sono state accolte, fra l'altro, alcune innovazioni tecniche di grande rilievo, oltre quelle che ho già citate. Si è stabilito che l'altezza virtuale non dev'essere superiore ai metri 4,50, disposizione che viene ad eliminare una volta per tutte l'atteggiamento di spreco che è stato a volte seguito nel passato; l'indicazione del 10 per cento massimo, e comunque del tetto dell'onere di urbanizzazione, costituisce poi un deterrente alla tendenza a sottrarre fondi alle somme destinate per la costruzione di alloggi, per impiegarle in altri usi. Insomma, talune disposizioni introdotte configurano una diversa e complessa politica edilizia, da realizzarsi con la collaborazione delle regioni, e si riferiscono a delle questioni importanti, anche se non sono tutte quelle che avremmo voluto definire a questa data.

In tal senso, penso che il nostro voto al disegno di legge non possa che essere favorevole, anche se dev'essere interpretato in modo dinamico, cioè come una spinta affinché, nel prossimo mese di settembre, la nostra Commissione possa giungere con rapidità a definire, entro e non oltre lo stesso mese, tutte quelle questioni che abbiamo

in questi anni concordemente sottolineato, traducendole al più presto in termini operativi.

ASCARI RACCAGNI. Intervengo per dichiarare che il gruppo repubblicano è favorevole all'approvazione del testo pervenuto dal Senato, anche se va fatta qualche osservazione su di esso. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 15-bis, che stabilisce un finanziamento di 1.078 miliardi e 400 milioni per la realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata. Sono d'accordo sul fatto che tutto il sistema dell'edilizia agevolata vada rivisto con criteri più equi, e forse anche diversi rispetto a quelli adottati fino ad oggi. Per altro questa legge assegna agli Istituti autonomi per le case popolari una somma notevole, pur sapendosi che i medesimi non saranno in grado — almeno a mio avviso — di attuare programmi per i 1.078 miliardi e 400 milioni loro destinati. Quello che faccio è un rilievo sostanziale, poiché, ripeto, noi ci rendiamo ben conto del fatto che questa somma non potrà essere spesa. Tuttavia, ci rendiamo anche conto del fatto che, tra le disposizioni vigenti, la futura regolamentazione dell'equo canone e il piano decennale per l'edilizia pubblica e sociale occorre stabilire un raccordo; e in questo ambito, emerge soprattutto il problema delle coppie di recente formazione e degli anziani, categorie a cui si riferiscono i più angosciosi problemi sollevati dalla legge relativa all'equo canone. È per questo che non ci sentiamo di avversare il presente disegno di legge, che accoglie tali preoccupazioni e agevola un certo tipo di edilizia, e quindi, esposte le suddette considerazioni, ribadiamo il nostro voto favorevole al provvedimento in discussione. Il gruppo repubblicano, però, si riserva di presentare un ordine del giorno, con cui s'intende impegnare il Governo ad assicurare, in occasione del prossimo piano decennale per l'edilizia pubblica e sociale, adeguati finanziamenti anche per l'edilizia agevolata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ritengo di dover ri-

prendere alcuni dei temi che sono stati richiamati dai relatori e che attengono al disegno complessivo del provvedimento, e quindi allo sforzo che ha unito le forze politiche per l'azione sviluppatasi in questi ultimi anni nel settore dell'edilizia, e ciò sia perché ho largamente condiviso le preoccupazioni emerse, sia perché credo che non mancherà altra prossima occasione per approfondire le linee della politica edilizia. Ricordo che al Senato il ministro dei lavori pubblici ha annunciato che in uno dei prossimi Consigli dei ministri verrà probabilmente portata una relazione complessiva, elaborata dal Ministero del bilancio, sulla situazione dell'edilizia nel nostro paese, con riferimento tanto a quella pubblica che a quella privata. Ai primi di settembre, poi, i colleghi avranno a disposizione il documento riassuntivo in proposito, che consentirà loro di meglio fondare le già intraviste linee d'intervento nel settore.

Vorrei che il collega Ascari Raccagni consentisse al Governo di non condividere il pessimismo da lui espresso in relazione alle possibilità, da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, di spendere la somma loro assegnata per la realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata. Noi tutti ci auguriamo, infatti, che con la piena attuazione della legge n. 382 e quindi del decentramento delle funzioni, si vengano a determinare nel sistema politico delle regioni e in quello tecnico dei predetti istituti le condizioni utili affinché i vari interventi siano localizzati, programmati e quindi eseguiti, facendo sì che operi il meno possibile quel meccanismo, per altro stimolante, di revoca automatica che il presente disegno di legge prevede e di cui ha parlato il relatore Rocelli.

Il Governo vuole altresì ribadire che la collaborazione offerta in questa occasione dalla IX Commissione della Camera, come dall'altro ramo del Parlamento, all'approfondimento della tematica sollevata dal disegno di legge n. 1000 non è mai stata inferiore a quella espressa anche nella fase in cui ci si è resi conto che diventava urgente e preferibile stralciare una quota finanziaria destinata al canale sovvenzioni, quello cioè sul quale esistono minori perplessità ed in relazione al quale si è già avuto esito positivo con la legge n. 166 del 27 maggio 1975.

Il Governo accoglie, dunque, l'invito a riprendere il dibattito a settembre e ad ap-

provare il piano decennale con lo stralcio triennale di finanziamento e con le integrazioni tecniche e finanziarie che appariranno realisticamente proponibili. Non sono state certo disattenzione o scarsa volontà che ci hanno impedito di arrivare alla definizione di un meccanismo più moderno, agevolato e giusto di intervento nell'edilizia residenziale pubblica.

Per quanto attiene al meccanismo dei riscatti vorrei dire, in particolare all'onorevole Ciuffini, che il Governo è convinto che la soluzione adottata con l'articolo 21 non risponda affatto ad un criterio di rassegnata e passiva accettazione del verificarsi degli avvenimenti o dell'attività di uno o dell'altro organismo, quasi si debba addurre a merito o a demerito di un'associazione l'aver sollecitato o meno lo stimolo verso il riscatto. Le nuove norme in materia economica che regolano questi trasferimenti a contenuto patrimoniale credo siano considerate da tutti un capitolo dell'edilizia pubblica inteso come patrimonio che va gestito con degli obiettivi, e non come una specie di manomorta vincolata a situazioni di fatto che non hanno alcuna alternativa pratica.

In pratica tutti si lamentano della rigidità e della passività del parco dell'edilizia pubblica, e insieme dei progressivi *deficit* che si vanno accumulando presso i maggiori Istituti autonomi per le case popolari. Mi viene in mente, a questo proposito, il caso del nuovo presidente dell'IACP di Roma, il quale ha deliberato la cessione di tutti i negozi (per un patrimonio di circa dodici miliardi) in modo da rendere meno disastroso il bilancio dell'istituto.

CIUFFINI. Questa può essere una scelta giusta se finalizzata ed inquadrata in una politica degli IACP; lo stesso non potrebbe dirsi se si trattasse di una scelta casuale dovuta alla volontà degli associati.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In realtà vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che si è data una soluzione organica al problema cosiddetto dei riscatti prevedendo condizioni nettamente penalizzanti eventuali intenzioni speculative, e quindi impedendo qualunque forma di spoliazione del patrimonio pubblico, e, invece, lasciando in piedi, nell'ambito di una valutazione discrezionale e politica delle regioni e degli stessi

IACP, la possibilità di gestire in modo dinamico il patrimonio pubblico stesso.

È questo un elemento che deve essere permanentemente consentito a quegli amministratori che vogliono essere presenti non feticisticamente, in virtù della mancanza, di fatto, di alternative pratiche. Prendiamo il riferimento, che si è fatto, alla pretesa ingiustizia di aver concesso la possibilità di riscattare l'alloggio a coloro che non si trovano più nella condizione di poter usufruire delle case economiche e popolari: l'onorevole Ciuffini sa bene che si tratta di una alternativa praticabile, in grado di offrire agli amministratori degli IACP un mezzo concreto per affrontare e risolvere la situazione di chi si trovava — senza più diritto e quindi creando una sperequazione — a godere di tale agevolazione.

Con queste considerazioni, e tenendo conto della nuova regolamentazione dei rapporti tra Governo centrale e amministrazioni regionali che deriverà dall'attuazione della legge n. 382, il Governo accoglie l'invito di presentare, alla ripresa autunnale dei lavori delle Camere, un testo legislativo che completi ed integri questo disegno di legge n. 1000-ter B; così come accoglie, non solo formalmente ma anche nello spirito e nella sostanza, l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Ascari Raccagni. Infatti, senza dubbio, questa scelta di priorità e di stralcio a favore dell'edilizia sovvenzionata non deve e non vuole assumere il significato di postergazione di quella agevolata e convenzionata.

In conclusione, il Governo invita la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato in modo che sia possibile provvedere, entro la prima metà di agosto, alla emanazione delle normative tecniche necessarie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La rubrica del titolo I non è stata modificata.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965,

n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.

I fondi destinati ai finanziamenti già disposti non impegnati entro il termine perentorio del 31 gennaio 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi.

I contributi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del finanziamento già disposto ai sensi di leggi precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari determinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.

I fondi destinati ai finanziamenti già disposti, non impegnati entro il termine perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori entro la stessa data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione

ne alla stessa data e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi.

I contributi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono concessi anche per i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del finanziamento già disposto ai sensi di leggi precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari determinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Gli articoli 2, 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'assegnazione degli alloggi realizzati da parte di cooperative edilizie in forza del predetto decreto-legge o di leggi precedenti, sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello dell'assegnazione dell'alloggio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

I redditi di cui al secondo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'assegnazione degli alloggi realizzati da parte di cooperative edilizie in forza del predetto decreto-legge o di leggi precedenti, sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello dell'assegnazione dell'alloggio.

Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese di costruzione e loro consorzi i redditi sono quelli dichiarati nell'anno antecedente a quello della richiesta dell'Ufficio del Genio civile del riconoscimento del possesso dei requisiti a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato:

(È approvato).

Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

I fondi stanziati in bilancio ai sensi del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, a sua volta sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 261, destinati alla realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della Regione Marche colpite dal terremoto, possono essere utilizzati, previa unica delibera del Comitato per l'edilizia residenziale, su parere della Regione Marche, anche per interventi sul patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di contributi nella spesa effettiva occorrente per la riparazione o la ricostruzione di alloggi già di proprietà dello Stato e degli Enti di edilizia economica e popolare, comunque ceduti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando quanto disposto dagli articoli 6, lettera d) e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonché per la riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dagli IACP.

I fondi destinati agli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti al comma precedente sono trasferiti sui capitoli della spesa del Ministero dei lavori pubblici afferenti la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dagli IACP.

I fondi destinati alla realizzazione di nuovi programmi costruttivi sono utilizzati con le procedure previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica

30 dicembre 1972, n. 1036, previo versamento nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 856.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

I fondi stanziati in bilancio ai sensi del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, a sua volta sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 261, destinati alla realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della Regione Marche colpite dal terremoto, possono essere utilizzati, previa unica delibera del Comitato per l'edilizia residenziale, su parere della Regione Marche, anche per interventi sul patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di contributi nella spesa effettiva occorrente per la riparazione o la ricostruzione di alloggi già di proprietà dello Stato e degli Enti di edilizia economica e popolare, comunque ceduti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando quanto disposto dagli articoli 6, lettera d) e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonché per la riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dagli IACP.

I fondi destinati agli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti al comma precedente sono trasferiti sui capitoli della spesa del Ministero dei lavori pubblici afferenti la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dagli IACP.

I fondi destinati alla realizzazione di nuovi programmi costruttivi sono utilizzati con le procedure previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica

30 dicembre 1972, n. 1036, previo versamento nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

A valere sui fondi attribuiti alla regione Marche in base al successivo articolo 15-bis è autorizzata la concessione di una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno e di lire 100 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata per il completamento del programma costruttivo di alloggi finanziato con la sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 12 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente elevato a lire 520 miliardi.

La somma di lire 70 miliardi, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 45 e seguenti della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, è ripartita tra le varie Regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto del volume dei programmi di edilizia residenziale già finanziati e dello stato di utilizzazione dei fondi già assegnati.

Le Regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della quota loro assegnata, le domande dei Comuni destinatari dei mutui, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.

Non potranno essere effettuate nuove assegnazioni di fondi ai Comuni che non abbiano utilizzato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento dei mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti a valere sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 12 ottobre 1971,

n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.

Per la contrazione dei mutui a valere sul fondo istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano le limitazioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

Il fondo di dotazione istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente elevato a lire 520 miliardi.

La somma di lire 70 miliardi, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 45 e seguenti della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, è ripartita tra le varie Regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto del volume dei programmi di edilizia residenziale già finanziati e dello stato di utilizzazione dei fondi già assegnati.

Le Regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della quota loro assegnata, le domande dei Comuni destinatari dei mutui, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale.

Non potranno essere effettuate nuove assegnazioni di fondi ai Comuni che non abbiano utilizzato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 50 per cento dei mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti a valere sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 12 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.

Per la contrazione dei mutui a valere sul fondo istituito dall'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano le limitazioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

Le limitazioni di cui al precedente comma non si applicano per la contrazione di mutui destinati alla realizzazione di programmi comunali di edilizia abitativa che siano stati deliberati prima dell'entrata in

vigore del predetto decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 14 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

Le categorie non di ruolo previste nel quadro speciale ad esaurimento istituito in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per il personale degli enti edilizi disciolti trasferito presso il Ministero dei lavori pubblici, sono soppresse. I relativi posti sono portati in aumento alle dotazioni delle varie carriere.

Nell'ambito della dotazione organica della carriera direttiva del quadro speciale sono istituite, con effetto dal 1° gennaio 1975, le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione per un numero di posti di dieci unità da ripartire in parti uguali.

L'inquadramento è riservato al personale in possesso, alla data di trasferimento, della qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione con anzianità, nell'ente di provenienza, di anni dieci di carriera alla data del 31 dicembre 1970.

L'ordine di ruolo è determinato dalla maggiore anzianità di qualifica e di carriera.

La promozione a direttore di divisione, inoltre, può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati con quattro anni di anzianità nella qualifica di direttore di sezione e dieci anni nella carriera alla data del 31 dicembre 1970.

La promozione ad ispettore generale si consegue a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al terzo comma del presente articolo può conseguire, sino al 31 dicembre 1980, la nomina alla qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali del Ministero dei lavori pubblici di cui alla tabella X allegata al de-

creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti della riserva prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del citato decreto.

Per la determinazione dei quadri della tabella X ai quali il personale medesimo può accedere si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza delle funzioni.

Al restante personale della carriera direttiva del quadro speciale ad esaurimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

Le categorie non di ruolo previste nel quadro speciale ad esaurimento istituito in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per il personale degli enti edilizi disciolti trasferito presso il Ministero dei lavori pubblici, sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 1975. I relativi posti sono portati in aumento alle dotazioni delle varie carriere.

Nell'ambito della dotazione organica della carriera direttiva del quadro speciale sono istituite, con effetto dal 1° gennaio 1975, le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione per un numero di posti di dieci unità da ripartire in parti uguali.

L'inquadramento è riservato al personale in possesso, alla data di trasferimento, della qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione con anzianità, nell'ente di provenienza, di anni dieci di carriera alla data del 31 dicembre 1970.

L'ordine di ruolo è determinato dalla maggiore anzianità di qualifica e di carriera.

La promozione a direttore di divisione, inoltre, può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati con quattro anni di anzianità nella qualifica di direttore di sezione e dieci anni nella carriera alla data del 31 dicembre 1970.

La promozione ad ispettore generale si consegue a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al terzo comma del presente articolo può conseguire, sino al 31 dicembre 1980, la nomina alla qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali del Ministero dei lavori pubblici di cui alla tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti della riserva prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del citato decreto.

Per la determinazione dei quadri della tabella X ai quali il personale medesimo può accedere si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza delle funzioni.

Al restante personale della carriera direttiva del quadro speciale ad esaurimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto i seguenti articoli, che porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO II

FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ART. 16.

È autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a valere sulle disponibilità previste nel provvedimento concernente il finanziamento di un programma di edilizia residenziale, agli Istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta agli importi di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell'ulteriore somma di lire 1.078 miliardi 400 milioni ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non

inferiore a lire un miliardo, da realizzare prioritariamente nelle aree metropolitane in cui si rilevano più intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.

Le Regioni possono utilizzare una quota non superiore al 10 per cento della somma a ciascuna di esse attribuita per assegnazioni dirette ai comuni interessati ai fini della realizzazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, dei programmi costruttivi occorrenti alle temporanee esigenze di alloggio dei nuclei familiari soggetti a sgombero per consentire il recupero o il risanamento del patrimonio edilizio esistente. Alla assegnazione degli alloggi realizzati, ai sensi del presente comma, provvede il comune anche in deroga alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le Regioni formulano, entro il 30 settembre 1977, i programmi di localizzazione degli interventi, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, agli Istituti autonomi delle case popolari ed ai comuni interessati, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, integrate per le provincie autonome di Trento e Bolzano secondo i parametri indicati dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di cui alla tabella allegata alla presente legge.

La percentuale per il rimborso spese, determinata dalle Regioni ai sensi della lettera c) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, non può gravare sui finanziamenti disposti dalla presente legge e su quelli disposti dalle leggi precedenti, i cui progetti non siano stati approvati dai Consigli di amministrazione degli Istituti autonomi delle case popolari alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al 7 per cento.

Sul finanziamento disposto per ogni singola localizzazione, ai sensi del presente titolo non possono gravare, pena la revoca del finanziamento stesso, spese per opere di urbanizzazione e di edilizia sociale in misura superiore a quella stabilita nelle deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o, in mancanza delle predette deliberazioni, in misura superiore al 10 per cento, ivi comprese le spese per l'attrezzatura dell'area.

La assegnazione dei fondi destinati ad interventi che non risultino appaltati entro il 30 giugno 1978 è revocata e la disponibilità conseguente è utilizzata in sede di finanziamento del programma decennale di edilizia residenziale.

(È approvato).

ART. 17.

Al finanziamento dei programmi di edilizia sovvenzionata disposto dal precedente articolo si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dell'anno 1978 che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1978;

b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre attività derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto, 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, relativi all'anno 1978;

c) all'apporto dello Stato di lire 700 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1977, di lire 400 miliardi nell'anno 1978.

I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

(È approvato).

ART. 18.

Per gli interventi realizzati con i fondi assegnati direttamente ai Comuni ai sensi delle leggi 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e del presente titolo, si applicano, ai fini della gestione dei fondi e la contabilizzazione delle spese nonché delle entrate conseguenti, le disposizioni di cui

all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il periodo ed il tasso di interesse per il recupero a favore dello Stato mediante versamento nei conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, delle spese complessivamente sostenute nonché le modalità per la determinazione del rimborso ed i canoni di locazione e quanto altro necessario per la definizione di ogni rapporto conseguente all'intervento, sono stabiliti dal Comitato per l'edilizia residenziale, sentite le Regioni interessate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le abitazioni realizzate, ristrutturate o risanate nei centri storici di proprietà di enti pubblici sono assegnate, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, prioritariamente ai precedenti occupanti o, in mancanza, a cittadini aventi già la residenza nel centro storico previo apposito bando.

(È approvato).

ART. 19.

Con i fondi previsti dal presente titolo, esclusi quelli eventualmente destinati al risanamento ed alla ristrutturazione del patrimonio esistente, possono realizzarsi soltanto edifici residenziali ed alloggi nei quali siano adottate le soluzioni tecniche stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto fra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili degli alloggi, così come definite a norma dell'articolo 7 del decreto ministeriale 3 ottobre 1975;

b) superficie utile minima degli alloggi consentita non inferiore a metri quadrati 45 e massima non superiore a metri quadrati 95;

c) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vari accessori degli alloggi, misurato tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze di vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70

per gli ambienti abitativi ed in non meno di metri 2,40 per i vani accessori.

L'applicazione delle norme del presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree dagli stessi strumenti urbanistici.

Le norme di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.

Non meno del 30 per cento delle abitazioni realizzate dai singoli programmi di intervento di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, debbono essere di superficie utile di metri quadrati 45 ed assegnate, in via prioritaria, a famiglie di nuova formazione o ad anziani.

L'osservanza delle norme precedenti è accertata dalla Commissione prevista dall'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e deve risultare esplicitamente nel parere rilasciato dalla Commissione stessa.

Il Comitato per l'edilizia residenziale determina, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di costo a metro cubo vuoto per pieno e a metro quadrato anche differenziati per Regione e le quote da accantonare per far fronte agli oneri derivanti dalle eventuali maggiori spese che dovessero verificarsi nel corso della realizzazione dei programmi costruttivi.

(È approvato).

ART. 20.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'articolo 55 dell'anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676 per i qua-

li non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi bandi.

(È approvato).

ART. 21

All'onere di lire 300 miliardi derivante dall'applicazione del presente titolo nell'anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per auto-trazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

TITOLO II

CANONE MINIMO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA

ART. 16.

Il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge è elevato, se inferiore, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge:

a lire 5.000 mensili per le Regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

a lire 3.500 mensili per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il canone minimo di locazione è determinato, per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, in lire 7.000 e in lire 5.000 mensili a vano convenzionale, rispettivamente per il primo e il secondo gruppo di Regioni di cui al comma precedente.

Restano fermi i canoni stabiliti in via provvisoria dagli IACP qualora il loro ammontare sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente articolo, salvo ogni diversa determinazione dei predetti istituti.

Il canone di locazione di cui ai primi due commi del presente articolo corrisponde all'importo complessivo delle quote di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Il canone di locazione di cui al primo comma, per gli alloggi la cui data di ultimazione sia anteriore di oltre 10 anni a quella di entrata in vigore della presente legge, è ridotto dell'1 per cento per ciascuno dei precedenti anni fino ad un massimo del 40 per cento.

Qualora siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o di risanamento degli alloggi, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali interventi.

Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti può essere ridotto:

a) fino ad un massimo del 15 per cento per gli alloggi sprovvisti di servizi igienici essenziali interni;

b) fino ad un massimo del 5 per cento per gli alloggi privi dell'impianto di riscaldamento.

Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti è, a richiesta dell'assegnatario, ridotto del 25 per cento qualora:

a) il reddito annuo complessivo per il 1976 derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, determinato ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, non sia superiore a lire 1.600.000 per nuclei familiari costituiti da 1 a 2 componenti;

b) il reddito annuo, come sopra determinato, non superi il limite di cui alla precedente lettera *a*) aumentato di lire 500.000 per ogni componente oltre i primi due fino ad un massimo di 4 componenti.

Su richiesta dell'assegnatario il canone di locazione non può essere superiore a lire 5.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo familiare complessivo, di cui al-

la lettera *a*) dell'ottavo comma, non superi la pensione minima dell'INPS per la generalità dei lavoratori.

Ai fini dell'applicazione dei due commi precedenti si considerano appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario, oltre alle persone indicate nell'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, i conviventi in forma continuativa a qualunque titolo.

Al canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo si aggiunge la quota di cui alla lettera *d*) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le disposizioni dei commi precedenti rimangono in vigore in ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, fino al momento dell'effettiva applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

In tutti i casi in cui il decreto di revoca dell'assegnazione, emesso dal presidente del competente IACP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non sia immediatamente seguito dal rilascio dell'immobile, l'occupante dovrà, a decorrere dalla data del decreto stesso, corrispondere, a titolo di penale, in aggiunta al canone mensile, una somma pari al canone dovuto, comunque non inferiore a quella derivante dall'applicazione del primo e del secondo comma del presente articolo.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO III

CANONE MINIMO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ART. 22.

Il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge è elevato, se inferiore, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge:

a lire 5.000 mensili per le Regioni Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

a lire 3.500 mensili per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il canone minimo di locazione è determinato, per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, in lire 7.000 e in lire 5.000 mensili a vano convenzionale, rispettivamente per il primo e il secondo gruppo di Regioni di cui al comma precedente.

Restano fermi i canoni stabiliti in via provvisoria dagli IACP qualora il loro ammontare sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente articolo, salvo ogni diversa determinazione dei predetti istituti.

Il canone di locazione di cui ai primi due commi del presente articolo corrisponde all'importo complessivo delle quote di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Il canone di locazione di cui al primo comma, per gli alloggi la cui data di ultimazione sia anteriore di oltre 10 anni a quella di entrata in vigore della presente legge, è ridotto dell'1 per cento per ciascuno dei precedenti anni fino ad un massimo del 40 per cento.

Qualora siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o di risanamento degli alloggi, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali interventi.

Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti può essere ridotto:

a) fino ad un massimo del 15 per cento per gli alloggi sprovvisti di servizi igienici essenziali interni;

b) fino ad un massimo del 5 per cento per gli alloggi privi dell'impianto di riscaldamento.

Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti è, a richiesta dell'assegnatario, ridotto del 25 per cento qualora:

a) il reddito annuo complessivo relativo all'anno precedente quello della richiesta dell'assegnatario derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, determinato ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS per

la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da 1 a 2 componenti;

b) il reddito annuo, come sopra determinato, non superi il limite di cui alla precedente lettera *a)* aumentato di un quarto per ogni componente oltre i primi due fino ad un massimo di 4 componenti.

Su richiesta dell'assegnatario il canone di locazione non può essere superiore a lire 5.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo familiare complessivo, di cui alla lettera *a)* dell'ottavo comma, non superi la pensione minima dell'INPS per la generalità dei lavoratori.

Ai fini dell'applicazione dei due commi precedenti si considerano appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario, oltre alle persone indicate nell'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, i conviventi in forma continuativa a qualunque titolo.

Al canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo si aggiunge la quota di cui alla lettera *d)* dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Le disposizioni dei commi precedenti rimangono in vigore in ciascuna Regione, ivi comprese quelle a statuto speciale qualora non abbiano adottato un proprio provvedimento legislativo sui canoni di locazione per l'edilizia residenziale pubblica, fino al momento dell'effettiva applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

L'assegnatario per il quale ricorra la condizione della revoca di cui alla lettera *d)* dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, può richiedere al Presidente dell'Istituto autonomo case popolari competente di occupare l'abitazione a titolo di locazione.

Il Presidente dell'Istituto autonomo case popolari accoglie la richiesta e la locazione è regolata dalle norme sulla disciplina della locazione degli immobili urbani a partire dalla data della loro entrata in vigore. In via transitoria si applica un canone pari al doppio di quello determinato ai sensi del presente articolo.

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo approvato dal Senato.

(E approvato).

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 17 nel seguente testo:

ART. 17.

Gli assegnatari in locazione semplice degli alloggi di edilizia pubblica residenziale sono tenuti a produrre, per loro e per ciascun componente il nucleo familiare, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, i documenti richiesti dagli IACP, comprovanti la persistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione ed il mantenimento del diritto all'alloggio.

Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca, con le modalità di cui al precedente comma, la documentazione richiesta, lo stesso è tenuto a pagare il canone di locazione in misura doppia di quella determinata ai sensi del precedente articolo 16.

Ai fini della verifica dei requisiti soggettivi dei componenti i nuclei familiari degli assegnatari, gli IACP possono avvalersi degli organi dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali. A tal fine gli IACP sono considerati enti autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni.

Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno trasformato la superficie utile abitabile degli alloggi in vani convenzionali pari a 14 metri quadrati, da computarsi ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 ottobre 1975, numero 9816, i vani convenzionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono determinati per ciascun alloggio aumentando il numero delle stanze, escluse la cucina ed i servizi, di due unità.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche ai fini della applicazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la non sussistenza, per l'assegnatario e per ciascun componente il nucleo familiare, delle condizioni di revoca di cui all'articolo 17, lettera *d*), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1035. A tal fine gli Istituti autonomi case popolari

richiedono agli assegnatari, che sono tenuti a fornirli, idonea documentazione e si avvalgono inoltre degli organi dell'Amministrazione dello Stato e degli enti locali; essi sono altresì considerati enti autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni.

Qualora, previa diffida, l'assegnatario non produca la documentazione richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 16.

Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno trasformato la superficie utile abitabile degli alloggi in vani convenzionali pari a 14 metri quadrati, da computarsi ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 ottobre 1975, numero 9816, i vani convenzionali, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono determinati per ciascun alloggio aumentando il numero delle stanze, escluse la cucina ed i servizi, di due unità.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 18 non è stato modificato assumendo solo il diverso numero 24.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente articolo 16, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'articolo 19, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi già effettuata a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, sono contabilizzati dagli IACP nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere *b*) e *c*) del citato articolo 19, da aggiornare annualmente.

Le somme di cui al primo comma sono destinate:

a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;

b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP e dello Stato;

c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione;

d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;

e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.

L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle precedenti lettere b) c), d) ed e) è autorizzata, su proposta della Regione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il CER.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 25.

I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente articolo 16, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'articolo 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli Istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro dei lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 19, da aggiornare annualmente.

Le somme di cui al primo comma sono destinate:

a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;

b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del

patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;

c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione;

d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;

e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.

L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma è autorizzata, su proposta della Regione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 20 nel seguente testo:

ART. 20.

Chiunque, assegnatario in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione od è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Chi fruisce dell'alloggio ceduto ai sensi del comma precedente deve rilasciarlo entro novanta giorni dalla intimazione del competente ente gestore, pena l'applicazione del primo comma del presente comma.

I soggetti di cui al primo comma sono esclusi dalle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruitori di contributo dello Stato o di enti pubblici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli; la nullità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 26.

L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

Chi fruisce dell'alloggio ceduto ai sensi del comma precedente deve rilasciarlo entro novanta giorni dalla intimazione del competente ente gestore, pena l'applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

I soggetti di cui al primo comma sono esclusi dalle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruitori di contributo dello Stato o di enti pubblici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli; la nullità può essere fatta valere da chiunque abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 nel seguente testo:

ART. 21.

Sono abrogate, con effetto dal 1° giugno 1977, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice.

L'istruttoria delle domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprietà è sospesa. Gli effetti e le condizioni economiche della eventuale cessione saranno disciplinati con legge successiva.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 27.

Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, numero 2 e nella legge 14 febbraio 1963, numero 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice.

Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprietà, devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo articolo 21- bis.

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 28.

Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 21 è dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della presente legge, determinato dall'Ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di conservazione dell'immobile e della sua ubicazione. Il valore venale è ridotto dello 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi.

Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, alla data della presentazione della domanda di conferma, di un reddito inferiore a quello di cui all'articolo 17, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in contanti, ha luogo con lo sconto del 30 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 15 anni, è dovuta una quota in contanti del 25 per cento del

prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto un interesse annuo del 5,50 per cento.

Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di un reddito superiore a quello stabilito dall'articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla data della presentazione della domanda di conferma, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in contanti, avviene con lo sconto del 20 per cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 10 anni, è dovuta una quota in contanti pari al 40 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto un interesse annuo del 6 per cento.

Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipulazione del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l'Ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alineato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Gli assegnatari hanno tuttavia facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari.

L'assegnatario può alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente Istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 29.

Su proposta motivata del competente Istituto autonomo per le case popolari, la Re-

gione può autorizzare il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti già perfezionati non siano inferiori agli otto decimi della loro consistenza complessiva o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrativo, a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque del 5 per cento del patrimonio gestito dall'Istituto.

La cessione avviene alle condizioni e con le modalità previste dal precedente articolo 24-bis. Il valore venale dell'alloggio è determinato al momento della cessione stessa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 22, ultimo del disegno di legge, non è stato modificato. Esso ha assunto il diverso numero 30.

Il Senato ha aggiunto la seguente tabella:

ALLEGATO A

**RIPARTIZIONE DELLE SPESE
AUTORIZZATE DALL'ARTICOLO 16**

(valori in milioni)

REGIONI	Importo
Piemonte	63.255
Valle d'Aosta	1.582
Lombardia	125.093
Veneto	55.891
Friuli-Venezia Giulia	26.581
Liguria	30.640
Emilia-Romagna	47.965
Toscana	50.765
Umbria	8.538
Marche	15.795
Lazio	133.779
Abruzzo	24.157
Molise	4.991
Campania	113.165
Puglia	86.888
Basilicata	16.001
Calabria	77.462
Sicilia	127.010
Sardegna	36.087
TOTALE	1.045.645

VII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 28 LUGLIO 1977

Province autonome di:

Trento	15.380
Bolzano	17.375
TOTALE	<u>32.755</u>
TOTALE GENERALE	<u><u>1.078.400</u></u>

La pongo in votazione.

(È approvata).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ricordo, a questo proposito, che il Senato ha anche provveduto a modificare il titolo del disegno di legge nella seguente diversa formulazione: « Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica ».

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che si adotta tale formulazione.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Ascari Raccagni, Ciuffini e Botta hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione lavori pubblici,

mentre approva il consistente intervento statale a favore dell'edilizia sovvenzionata affidata agli IACP

ribadito il pari rilievo sociale ed operativo della Cooperazione edilizia

impegna il Governo,

ad assicurare adeguati finanziamenti a favore dell'edilizia agevolata, nell'ambito di una idonea riforma dei meccanismi di agevolazione attualmente in atto e nel quadro di una complessiva programmazione della attività edilizia.

(0/1000-ter-B/1/9) ASCARI RACCAGNI, CIUFFINI, BOTTA.

PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto.

ASCARI RACCAGNI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica » (approvato dalla IX Commissione permanente e modificato dal Senato) (1000-ter-B):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo, Alborghetti, Ascari Raccagni, Borri, Botta, Carenini, Carrà, Castoldi, Castiglione, Cerquetti, Ciuffini, Corradi Nadia, De Caro, Drago, De Cinque, Fornasari, Fusaro, Giglia, Guarra, Licheri, Matta, Martarese, Merolli, Peggio, Pellizzari, Rocelli, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros, Tozzetti, Trezzini.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA